

TRIBUNALE DI LIVORNO

Proposta di accordo di composizione

ai sensi dell'art. 8 Legge 3/2012

Nell'interesse di:

Simone Bartola (c.f. BRTSMN81T16E625I) nato il [REDACTED] a [REDACTED] residente in Via [REDACTED] n. [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Corucci (c.f. CRCTMS85S20E625Z) in forza di procura alle liti in calce al presente ricorso, domiciliato ai fini del presente procedimento presso e nello studio del suddetto difensore in Livorno, Via Aurelio Lampredi n. 45: il difensore chiede che le comunicazioni inerenti al presente procedimento siano effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata tommasocorucci@pec.ordineavvocatilivorno.it oppure al numero fax 0586624003.

Premesso che

- Simone Bartola depositava presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno l'istanza per la nomina di un gestore della crisi;
- l'Organismo di composizione della crisi comunicava l'avvenuta nomina della Avv. Alessio Ciampini quale gestore della crisi;

Considerato che il ricorrente

- si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia "*in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*" secondo le scadenze originariamente pattuite;
- non è soggetto né è assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano,

accordo o liquidazione);

- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- il tutto come si evince dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria fallimentare dell'intestato Tribunale ([doc. 1](#)).

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, Simone Bartola, come sopra rappresentato e difeso, illustra la presente proposta di accordo di composizione, la cui esposizione si articola secondo il seguente

INDICE

1. [illustrazione del passivo](#)
2. [illustrazione dell'attivo](#)
3. [proposta di ristrutturazione dei debiti mediante accordo e raffronto con alternativa liquidatoria](#)
4. [conclusioni](#)
5. [elenco documenti allegati](#)

* * *

1. ILLUSTRAZIONE DEL PASSIVO [\[indice\]](#)

Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Livorno

L'Ente è creditore del signor Bartola dell'importo di € 44.354,31 risultante dagli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia Entrate Riscossione per tributi diretti, interessi e sanzioni.

Il credito assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2752 c. 1 c.c. per € 41.047,04 mentre il restante importo pari a € 3.307,27 a titolo di aggio e spese è di natura chirografaria.

S.E.Pi. S.P.A.

L'Ente è creditore del signor Bartola dell'importo di € 696,44 a titoli di tari anno 2010 e per violazioni CDS non iscritti a ruolo ([doc. 2](#)).

Il credito assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2752 c. 3 c.c. per € 258,11 relativi a tributi e interessi mentre il restante importo pari a € 438,33 a titolo di sanzioni, aggio e spese è di natura chirografaria.

Camera di Commercio di Pisa

L'Ente è creditore del signor Bartola dell'importo di € 778,20 risultante dagli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia Entrate Riscossione per diritti camerali 2009 e 2010 e per sanzioni.

Il credito assistito è di natura chirografaria per l'intero importo non trovando applicazione nel caso di specie il privilegio ai sensi dell'art. 2752 c. 3 c.c. né altro privilegio.

A ciò si dovranno aggiungere le spese generate dall'instauranda procedura di composizione della crisi rese necessarie per l'assistenza legale prestata dallo scrivente difensore pari a 3.459,44 € ([doc. 3](#)) e per i compensi dovuti all'Avv. Alessio Ciampini quale gestore della crisi designato dalla Camera di Commercio pari a 3.483,87 €.

Di seguito si rappresenta graficamente la situazione debitoria ad oggi a carico di Bartola.

PASSIVITA'	
Descrizione	Importo
Compenso O.C.C	3.483,87 €
Compenso Legale debitore	3.459,44 €
Accantonamento fondo rischi	1.000,00 €
Totale integrazioni	7.943,31 €
S.E.Pi. S.p.a.	258,11 €
AE Livorno (2752 c. 1 c.c.)	41.047,04 €
CCIAA Pisa	778,20 €
S.E.Pi. S.p.a.	438,33 €
AE Livorno (degrado)	30.785,28 €
AE Livorno (aggio)	3.307,27 €
S.E.Pi. S.p.a. (degrado)	193,58 €
Totale passivo	45.828,95 €
Totale passivo con integrazioni	53.772,26 €

Per completezza dell'esame della posizione debitoria si producono le risultanze accesso agli atti al CRIF ([doc. 4](#)), Centrale Rischi ([doc. 5](#)) e Centrale Allarme interbancaria ([doc. 6](#)) presso la Banca d'Italia, visura di non esistenza protesti rilasciata dalla CCIAA ([doc. 7](#)), comunicazione dell'Agenzia delle Entrate ([doc. 8](#)), estratto dei ruoli fornito dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ([doc. 9](#)) nonché l'anagrafe dei rapporti finanziari ricevuta dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale toscana ([doc. 10](#)).

2. ILLUSTRAZIONE DELL'ATTIVO [\[indice\]](#)

Bartola attualmente opera come coadiuvante familiare senza percepire alcun reddito presso la Vintage & Co. di XXXXXXXXXX

Il medesimo non ha percepito redditi e non ha presentato dichiarazione dei redditi nel 2021 per l'anno d'imposta 2020 mentre per l'anno d'imposta 2018 e 2019 si depositano le CU ([doc. 11](#) e [doc. 12](#)).

La sola entrata del nucleo familiare è rappresentata dall'utile d'impresa della ditta individuale di cui titolare è la moglie di cui si depositano i modelli UNICO dell'ultimo triennio ([doc. 13](#), [doc. 14](#) e [doc. 15](#)).

Il ricorrente non è proprietario di beni immobili, non risulta proprietario di beni mobili registrati, ad oggi non è (e negli ultimi cinque anni non è stato) titolare di un proprio conto corrente: attualmente ha la delega ad operare sul c/c della ditta individuale della moglie aperto presso Credit Agricole.

Il signor Bartola è titolare di un fondo pensione denominato "Il mio domani" accesso con Intesa Sanpaolo che attualmente ha un valore lordo pari a 7.995,78 ([doc. 16](#)), importo impignorabile ai sensi dell'art. 11 comma 10 D.lgs. 252/2005.

Il nucleo familiare del ricorrente sostiene e sosterrà spese mensili per il dignitoso mantenimento del nucleo familiare pari a € 1.464 ([doc. 17](#)) alle quali fa fronte grazie alla redditività della ditta individuale della moglie.

Tali spese appaiono congrue, verosimili, manifestano un tenore di vita modesto e sono pressoché pari alla soglia di povertà assoluta (€ 1.061,87) aumentata delle sole spese per condominio, mutuo (che non rientrano nella categoria delle spese per consumi) e di una piccola quota mensile per imprevisti.

Sul punto, lo scrivente ritiene doveroso rappresentare che il parametro di cui all'art. 9 comma 3 bis lett. e) L. 3/2012 non appare idoneo, nel caso di specie, a rappresentare correttamente le spese mensili per il dignitoso mantenimento del nucleo familiare del ricorrente.

Premesso che la suddetta norma è dettata con un'altra finalità¹, qualora si ritenesse di seguire il suddetto parametro per la determinazione delle spese mensili necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita, nel caso di specie, si giungerebbe all'assurdo di ritenere sufficiente per vivere dignitosamente l'importo mensile di € 796,17 che è sensibilmente al di sotto della soglia di povertà assoluta pari a € 1.061,87.

Ma vi è di più, la soglia di povertà assoluta è il parametro in base al quale l'ISTAT stabilisce che si trova in una situazione di povertà assoluta il soggetto (nel caso del signor Bartola) che sostiene una spesa mensile per consumi inferiore a € 1.061,87. Pertanto, è di tutta evidenza che a tale importo corrispondente alla soglia di povertà assoluta debbano aggiungersi spese (quali ad esempio la rata del mutuo, gli oneri condominiali, la tassa sui rifiuti ecc...) che certamente non rientrano nel concetto di "spese per consumi".

¹ Il Legislatore, nel dettare un parametro oggettivo per la valutazione del merito creditizio, ha inteso stabilire una soglia intangibile (di reddito disponibile mensile al netto degli impegni finanziari) trovandosi al di sotto della quale sicuramente non sarà possibile ritenere che il soggetto finanziatore abbia correttamente valutato il merito creditizio del soggetto finanziato.

Nel caso di specie, tra l'altro, il ricorrente ha documentato spese mensili pari altresì a € 250 per la rata del mutuo (intestato e pagato dalla moglie) ed € 40 per oneri condominiali che sommate all'importo di € 1.061,87 della soglia di povertà assoluta e considerato anche la previsione di una somma mensile pari a € 100 per imprevisti assommano a circa € 1.450 mensili complessivi.

3. PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI MEDIANTE ACCORDO

[\[indice\]](#)

Alla luce di quanto sopra esposto, non vi è alcuna possibilità per Bartola di onorare puntualmente i sopra descritti debiti facendo ricorso alle proprie risorse economiche e patrimoniali.

Tenuto conto di ciò, è stato possibile avanzare la presente proposta di accordo soltanto grazie all'imprescindibile sostegno economico che la moglie, ██████████ propone di fornire al medesimo.

Peraltro, dato che l'attivo della presente procedura è rappresentato esclusivamente da finanza esterna, sulla quale i creditori del ricorrente non possono vantare alcun privilegio, si è ritenuto corretto degradare interamente a chirografo i crediti privilegiati e prevedere, nel rispetto della par condicio creditorum, un eguale livello di soddisfazione per tutti i crediti chirografari siano essi originari oppure degradati.

Infatti, la proposta prevede il pagamento di complessivi € 22.500 che andranno a coprire le spese della procedura, a costituire un adeguato fondo spese/imprevisti e consentiranno una soddisfazione pari al 31,76 % ai creditori chirografari.

In particolare, l'importo di cui sopra verrà corrisposto all'esito dell'eventuale omologa con le seguenti modalità e tempistiche:

- € 14.400 mediante pagamenti di € 300 mensili per 48 mensilità;

- € 8.100 in un'unica soluzione entro e non oltre 52 mesi dall'omologa della proposta di accordo.

A fronte di versamenti mensili di finanza esterna con i quali verrà alimentato l'attivo della procedura, i riparti in favore dei creditori avverranno annualmente per ragioni di economicità ed efficienza della procedura.

Le somme versate nel primo e secondo anno successivo all'omologa andranno a coprire parzialmente le spese della procedura e a costituire il fondo spese e imprevisti.

Le somme versate nel terzo anno saranno impiegate per saldare le spese della procedura e per un primo riparto parziale ai creditori.

Le somme versate nel quarto anno andranno esclusivamente all'Agenzia delle Entrate e, infine, entro il termine massimo di 52 mesi verrà disposto il riparto finale in favore dei creditori.

Qualora, all'esito della procedura il fondo spese e imprevisti dovesse restare in tutto o in parte inutilizzato, il relativo saldo costituirà oggetto di ulteriore riparto tra i creditori chirografari.

Di seguito si rappresenta graficamente il prospetto di riparto,

PROSPETTO DI RIPARTO								
		Immobili	Beni mobili registrati	Altri beni mobili	Crediti	Disponibilità liquide	Redditi	Percentuale di soddisfazione
Valore piano/accordo	22.500,00 €	-	-	-	-	22.500,00 €	-	
SPESE IN PREDEDUZIONE	7.943,31 €					7.943,31 €		100,00%
Compenso O.C.C	3.483,87 €	-	-	-	-	3.483,87 €	-	100,00%
Compenso Legale debitore	3.459,44 €	-	-	-	-	3.459,44 €	-	100,00%
Accantonamento fondo rischi	1.000,00 €	-	-	-	-	1.000,00 €	-	100,00%
RESIDUO POST PREDEDUZIONE	14.556,69 €							
CREDITORI IPOTECARI	0,00 €	-	-	-	-	-	-	-
RESIDUO PER PRIVILEGI	14.556,69 €							
CREDITORI PRIVILEGIATI DI CUI:	41.305,15 €							
S.E.Pi. S.p.a.	258,11 €	-	-	-	-	-	-	-
AE Livorno (2752 c. 1 c.c.)	41.047,04 €	-	-	-	-	-	-	-
RESIDUO PER CHIROGRAFARI	14.556,69 €							
CREDITORI CHIROGRAFARI (degradi):	45.828,95 €							
CCIAA Pisa	778,20 €	-	-	-	-	247,18 €	-	31,76%
S.E.Pi. S.p.a.	438,33 €	-	-	-	-	139,23 €	-	31,76%
AE Livorno (degrado)	41.047,04 €	-	-	-	-	13.037,81 €	-	31,76%
AE Livorno (aggio)	3.307,27 €	-	-	-	-	1.050,49 €	-	31,76%
S.E.Pi. S.p.a. (degrado)	258,11 €	-	-	-	-	81,98 €	-	31,76%
Totale passivo	45.828,95 €							
Totale passivo con integrazioni	53.772,26 €							

il piano temporale dei pagamenti

PROSPETTO TEMPORALE DEI PAGAMENTI							
PASSIVO CONCORDATARIO		TOTALE ATTIVO DELLA PROCEDURA PER CATEGORIA	Tempi previsti per il pagamento				
			1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	entro il 52esimo mese
Compenso O.C.C	3.483,87 €	3.483,87 €	1.300,00 €	1.800,00 €	383,87 €	-	-
Compenso Legale debitore	3.459,44 €	3.459,44 €	1.300,00 €	1.800,00 €	359,44 €	-	-
Accantonamento fondo rischi	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-	-	-	-
CCIAA Pisa	778,20 €	247,18 €	-	-	247,18 €	-	-
S.E.Pi. S.p.a.	438,33 €	139,23 €	-	-	139,23 €	-	-
AE Livorno (degrado)	41.047,04 €	13.037,81 €	-	-	1.337,81 €	3.600,00 €	8.100,00 €
AE Livorno (aggio)	3.307,27 €	1.050,49 €	-	-	1.050,49 €	-	-
S.E.Pi. S.p.a. (degrado)	258,11 €	81,98 €	-	-	81,98 €	-	-
Totale	53.772,26 €	22.500,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	8.100,00 €

e la comparazione tra proposta di accordo e alternativa liquidatoria.

COMPARAZIONE TRA ACCORDO E ALTERNATIVA LIQUIDATORIA					
Attivo distribuibile dopo il pagamento delle spese di procedura e prededuzione		Accordo di composizione		Alternativa liquidatoria	
Finanza terza		22500		N.P.	
Redditi per 48 mensilità		N.P.		7.680,00 €	
Totale attivo		22500		7.680,00 €	
Spese della procedura (adivisor+OCC)		6.943,31 €		6.943,31 €	
Spese liquidazione beni		N.P.		0,00 €	
Compenso Liquidatore & spese liquidazione		N.P.		500,00 €	
Fondo Rischi e spese procedura		1.000,00 €		236,69 €	
Totale spese procedure		7.943,31 €		7.680,00 €	
Totale attivo distribuibile ai creditori		14.556,69 €		0,00 €	
Passivo da soddisfare	842.518,31 €	Importo soddisfatto nell'accordo	%	Importo soddisfatto nella liquidazione	%
CCIAA Pisa	778,20 €	247,18 €	31,76%	0,00 €	0,00%
S.E.Pi. S.p.a.	438,33 €	139,23 €	31,76%	0,00 €	0,00%
AE Livorno (degrado)	41.047,04 €	13.037,81 €	31,76%	0,00 €	0,00%
AE Livorno (aggio)	3.307,27 €	1.050,49 €	31,76%	0,00 €	0,00%
S.E.Pi. S.p.a. (degrado)	258,11 €	81,98 €	31,76%	0,00 €	0,00%
Totale distribuito		14.556,69 €		0,00 €	

Come si evince dalle tabelle di cui sopra, la liquidazione del patrimonio sarebbe assolutamente incapiente e non darebbe soddisfazione alcuna a creditori né privilegiati né chirografari.

Nell'ipotizzare l'alternativa liquidatoria, nell'ottica di una piena disclosure, si è proceduto simulando quella che potrebbe essere l'entrata reddituale che il signor Bartola potrebbe percepire qualora fosse assunto a tempo indeterminato presso la ditta individuale della moglie

e immaginando per il medesimo un trattamento retributivo e contributivo analogo a quello percepito dall'unica dipendente della ditta che è addetta alla sede secondaria. Trattandosi di un'ipotetica busta paga netta di € 800 mensili, l'importo pignorabile pari a 1/5 della retribuzione moltiplicato 48 mensilità consentirebbe di ricavare un attivo di € 7.680 che sarebbe a mala pena sufficiente a pagare le spese prededucibili e non consentirebbe di distribuire alcuna utilità ai creditori.

Chiarita la maggior convenienza del proposto accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, analogamente, maggiore è l'utilità che i creditori trarrebbero all'esito dalla presente procedura di composizione della crisi rispetto allo scenario che si prospetterebbe loro in caso di avvio di procedure esecutive individuali in considerazione del fatto che il ricorrente non ha un patrimonio immobiliare e/o mobiliare utilmente aggredibile

Ciò premesso, l'accordo di composizione è quindi la procedura di sovraindebitamento che consentirebbe simultaneamente la ristrutturazione della complessiva situazione debitoria del ricorrente e la migliore soddisfazione economica dei creditori nel pieno rispetto della *par condicio creditorum*.

Dal punto di vista del debitore ricorrente, la suddetta procedura gli consentirebbe di beneficiare degli effetti esdebitatori connessi all'esatto adempimento della proposta in questa sede avanzata.

Dal punto di vista dei creditori, inoltre, l'accordo di ristrutturazione eviterebbe ai medesimi la necessità di avviare ricerche e/o procedure esecutive individuali di assai improbabile soddisfazione economica e che al contrario determinerebbero un aggravio di costi a loro discapito.

Quanto sopra trova conferma nella relazione particolareggiata a firma del Gestore della Crisi Avv. Alessio Ciampini ([doc. 18](#)).

5. CONCLUSIONI [\[indice\]](#)

Il signor Simone Bartola, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

conclusioni

Voglia l'Il.mo Tribunale adito:

a) accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, con decreto fissare l'udienza ai sensi dell'art. 10 comma 1° disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11 comma 1°, ai creditori presso la residenza o la sede legale;

b) adottare i provvedimenti di cui all'art. 10 comma 2° lett. c) disponendo la pubblicazione del ricorso emendato dei dati personali e sensibili del ricorrente e dei familiari e disponendo che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) nel merito, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 11 e 12 L. 3/2012, disporre l'omologa dell'accordo.

Con riserva di integrazioni e produzioni documentali nel termine di 15 giorni di cui all'art. 9 comma 3 ter Legge 3/2012.

Si producono: [\[indice\]](#)

1. [comunicazione Tribunale di Livorno - cancelleria fallimenti;](#)
2. [riscontro Sepi s.p.a. per Comune di Pisa;](#)
3. [conferimento incarico e accordo compenso legale;](#)
4. [CRIF;](#)

5. [Centrale Rischi;](#)
6. [Centrale Allarme Interbancaria;](#)
7. [visura non esistenza protesti;](#)
8. [precisazione credito erariale non iscritto a ruolo;](#)
9. [estratto dei ruoli fornito da Agenzia Entrate Riscossione;](#)
10. [anagrafe dei rapporti finanziari;](#)
11. [CU 2019;](#)
12. [CU 2020;](#)
13. [Unico 2021;](#)
14. [Unico 2020;](#)
15. [Unico 2019;](#)
16. [riscontro Intesa Sanpaolo s.p.a.;](#)
17. [elenco spese mensili;](#)
18. [relazione particolareggiata;](#)
19. [elenco creditori e relativi indirizzi pec;](#)
20. [inventario dei beni.](#)

Livorno, lì 11/07/2022

Simone Bartola



Ai sensi dell'art. 8 comma 2 ° L. 3/2012

Avv. Tommaso Corucci

TRIBUNALE DI LIVORNO

Memoria integrativa

Nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento C.P. 23/2022.

Per:

Simone Bartola

- ricorrente -

Avv. Tommaso Corucci

Premesso e considerato che

- in data 14/07/2022 Simone Bartola deposita ricorso contenente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento a seguito del quale prendeva avvio il procedimento indicato in epigrafe;
- il GD dott. Sergio Garofalo con provvedimento del 17/11/2022 rilevava che *“nella relazione particolareggiata sono elencati i creditori (pagg. 5 e 6) in termini coincidenti con quanto esposto nel ricorso (pagg. 12 e 13)”* e *“che, pur trattandosi di creditori chirografari (ab origine o per incapienza), nella relazione particolareggiata i crediti ammessi al voto (pag. 12) non coincidono con quelli riconosciuti come esistenti”*;
- quanto segnalato dal GD è un mero refuso.

* * *

In ragione di quanto sopra, in sostituzione delle (identiche) tabelle presenti a pagina 3 del ricorso e a pagina 6 della relazione particolareggiata, si riporta la tabella “passività” corretta che va a sostituire le suddette tabelle che contenevano un refuso in ordine al credito degradato vantato S.E.Pi. s.p.a. che in realtà è pari a € 258,11 e non a € 193,58 come erroneamente riportato nelle precedenti tabelle.

PASSIVITA'	
Descrizione	Importo
Compenso O.C.C	3.483,87 €
Compenso Legale debitore	3.459,44 €
Accantonamento fondo rischi	1.000,00 €
Totale integrazioni	7.943,31 €
S.E.Pi. S.p.a.	258,11 €
AE Livorno (2752 c. 1 c.c.)	41.047,04 €
CCIAA Pisa	778,20 €
S.E.Pi. S.p.a.	438,33 €
AE Livorno (degrado)	41.047,04 €
AE Livorno (aggio)	3.307,27 €
S.E.Pi. S.p.a. (degrado)	258,11 €
Totale passivo	45.828,95 €
Totale passivo con integrazioni	53.772,26 €

Si deposita altresì l'integrazione/rettifica alla relazione particolareggiata a firma del Gestore della Crisi Avv. Alessio Ciampini contenente la corretta rappresentazione grafica dei creditori (chirografari *ab origine* e degradati a chirografo) aventi diritti al voto e della loro incidenza percentuale sul totale del passivo che va a sostituire la tabella erroneamente inserita a pagina 12 della relazione particolareggiata.

Si produce:

21. integrazione/rettifica relazione particolareggiata.

Livorno, lì 18/11/2022

Avv. Tommaso Corucci



TRIBUNALE DI LIVORNO
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Giudice Dott. Sergio Garofalo

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale N. **23/2022** R.G. SOVRAINDEBITAMENTO

avente ad oggetto l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 6 e 8 L. 3/2012

proposto da

Simone Bartola (c.f. BRTSMN81T16E625I) nato il [REDACTED] a [REDACTED] e [REDACTED] residente in [REDACTED] n. [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Corucci

nei confronti della

Massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con l'ausilio del gestore della crisi avv. Alessio Ciampini, nominato dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Simone Bartola ha proposto ai propri creditori, ai sensi degli artt. 6 e 8 L. 3/2012, un accordo (depositato il 13.7.2022) di ristrutturazione dei debiti per la composizione della propria crisi da sovraindebitamento;

che il G.D. alla procedura, ritenuto che la proposta presentasse i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, ha fissato l'udienza di comparizione;

che a tale udienza, tenuta in data 2.3.2023, sono comparsi il ricorrente ed il suo legale, nonché il gestore della crisi avv. Ciampini;

che l'avv. Ciampini ha dato atto del raggiungimento delle maggioranze, giacchè nessuno dei creditori ha votato in senso contrario;

che il legale di parte ricorrente ha insistito per l'omologa;

che nessuno dei creditori ha sollevato contestazioni;

osserva quanto segue

Risultano sussistenti i **presupposti** soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura (artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012), già valutati del resto in sede di emissione del decreto ex art. 10, co. 1 l. 3/2012 per cui, in assenza di contestazioni sul punto, non si richiede alcuna ulteriore valutazione in sede di omologa.

In ogni caso, sulla base dei documenti in atti, non è dubbio che parte ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento ovvero di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte nonché di definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Il sig. Bartola non è, infatti, proprietario di alcun bene e non percepisce redditi da attività lavorativa. Il ricorrente, titolare solo di un fondo pensione di euro 7.995,78, non può evidentemente far fronte regolarmente ai debiti gravanti per oltre 45.000,00 euro.

Ricorre, poi, il requisito soggettivo di ammissibilità di cui all'art. 7, secondo comma lett. a), non svolgendo il ricorrente attività imprenditoriale e non essendo soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

Il gestore della Crisi ha attestato che il ricorrente

- non è soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942, né ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;
- non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3 del 27/01/2012;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3 del 27.01.2012.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi contenente ai sensi dell'art 9 3 bis l. 3/2012:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni;
- c) la indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) la indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori.

Per quanto riguarda le **condizioni dell'omologa** l'art. 12 L. 3/12 prevede che il giudice, risolta ogni altra contestazione, debba verificare: 1) il raggiungimento di una maggioranza favorevole dei crediti non inferiore al 60%, 2) l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e, nel caso di opposizione, la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda della L. 3/12.

Il gestore della crisi, avv. Alessio Ciampini, ha depositato la relazione attestativa definitiva ex art. 12 l. 3/2012, accompagnata dalla relazione sui voti espressi. Da essa si ricava che la proposta ha raggiunto il consenso unanime (nella forma del silenzio – assenso) da parte dei creditori aventi diritto di voto.

La proposta prevede la destinazione ai creditori dell'importo di euro 22.500,00 messo a disposizione dalla sig.ra [REDACTED], moglie del ricorrente, per il pagamento: integrale delle spese prededucibili per compenso del gestore della crisi e del legale e nella misura del 31,76% dei creditori privilegiati e chirografari.

La finanza esterna sarà versata entro 52 mesi dall'omologa, e segnatamente in rate mensili di euro 300,00 per 48 mesi e per l'importo residuo di 8.100,00 in unica soluzione entro 52 mesi dall'omologa.

Ebbene, così riassunta la proposta di accordo, deve ritenersi la sua ammissibilità, ai sensi dell'art. 7 l. 3/2012. Sono assenti crediti impignorabili. Le risorse provenienti dalla finanza esterna possono essere distribuite tra i creditori senza rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione; detto principio, granitico in tema di concordato preventivo (da ultimo v. Cass. 12864/2019 e Cass. 10884/2020), è certamente applicabile alle procedure di sovraindebitamento poiché poggia sulla pacifica premessa che l'intangibilità dell'ordine delle cause di prelazione trova il suo limite nel patrimonio del debitore (art. 2741 c.c.).

Per quanto, più in generale, attiene alla fattibilità del piano si osserva che stante l'attività imprenditoriale svolta dalla sig.ra [REDACTED] ed i redditi percepiti negli ultimi tre anni, il pagamento cui la stessa si è obbligata appare attuabile quanto ai tempi ed agli importi.

Tanto premesso, in assenza di contestazioni, deve concludersi che sussistono i presupposti previsti dalla legge per l'omologazione dell'accordo proposto da Simone Bartola.

Per quanto attiene alle modalità esecutive, nulla essendo previsto dal ricorrente e non essendovi beni da liquidare, non appare necessaria la nomina del liquidatore potendo provvedere direttamente il debitore, sotto la vigilanza del gestore della crisi, al pagamento in favore dei creditori nei termini di cui alla proposta di accordo.

Restano riservati al G.D. i provvedimenti di cui al comma 3 dell'art. 13.

P. Q. M.

Visto l'art. 12 L. 3/2012,

OMOLOGA

L'accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento depositato il 13/7/2022 da **Simone Bartola (c.f. BRTSMN81T16E625I) nato il [REDACTED] a [REDACTED] residente in [REDACTED] n. [REDACTED]**.

Affida al gestore della crisi la funzione di vigilare sull'esatta esecuzione del piano risolvendo le eventuali difficoltà che dovessero insorgere e comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Dispone che il Gestore della Crisi informi il Tribunale circa il corretto adempimento del presente accordo con relazioni da depositarsi la prima entro 30 giorni dalla definitività del presente decreto di omologa e le successive ogni anno, entro il 20 marzo di ciascun anno.

Dispone quanto alla esecuzione dell'accordo nei termini di cui in motivazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al gestore della crisi il quale ultimo provvederà a notificare i creditori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c.

DISPONE

che il gestore della crisi curi la pubblicazione di questo decreto unitamente alla proposta sul sito internet del Tribunale nella apposita sezione.

Così deciso in Livorno il 2.3.2023

Il Giudice
dott. Sergio Garofalo